



Bruxelles, 31.1.2019
COM(2019) 33 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in merito a
una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e dell'allegato XIX (Protezione dei
consumatori) dell'accordo SEE**

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010¹, rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.
 - (2) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati IX e XIX dell'accordo SEE,
- HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 31g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
"- **32014 L 0017**: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11."
2. Dopo il punto 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
"31j **32014 L 0017**: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11.
Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
 - a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

¹ GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.

- b) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE)";
- c) all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "il/del 20 marzo 2014" leggasi "la/della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]";
- d) all'articolo 14, paragrafo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del 20 marzo 2014" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]" e anziché "fino al 21 marzo 2019" leggasi "per i cinque anni successivi";
- e) all'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
 "Il Liechtenstein è esonerato dal controllo statistico richiesto dall'articolo 26, paragrafo 2.";
- f) all'articolo 34, paragrafo 2, quinto comma, e paragrafo 4, lettera b), i termini "l'ABE può agire" sono sostituiti dai termini "l'ABE o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA può agire";
- g) all'articolo 37, i termini "l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall'ABE" sono sostituiti dai termini "l'ABE o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall'ABE o, a seconda dei casi, dall'Autorità di vigilanza EFTA";
- h) all'articolo 43, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del 21 marzo 2016" e "del 20 marzo 2014" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]" e anziché "il 21 marzo 2017" leggasi "un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]".

Articolo 2

Al punto 7h (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32014 L 0017**: Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11."

Articolo 3

Il testo della direttiva 2014/17/UE, rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE
Il presidente*

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]